

Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie

Proroga del 25 giugno 2008

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 3 luglio 2002¹ che limita il numero di fornitori di prestazioni ammessi ad esercitare la propria attività a carico dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 3

³ La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre 2009.

II

La presente modifica entra in vigore il 4 luglio 2008².

25 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹ RS **832.103**

² La presente modifica è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 26 giugno 2008 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS **170.512**).

